



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Pantelleria
Sezione T.A.O.

ORDINANZA N° 34/2021
“INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE A FUOCO”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;

RITENUTO:	necessario interdire per motivi di sicurezza, al fine di prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché di assicurare il corretto e regolare svolgimento dell'addestramento militare, la zona di mare interessata dall'esercitazione di tiro a fuoco dal bordo di unità navali della Guardia Costiera;
VISTO:	il msg. prot. n°53566/N/CB–SEZSUPPOPERATIVI in data 26.11.2021 con il quale MARISICILIA esprime il proprio nulla osta allo svolgimento dell'esercitazione a fuoco;
VISTI:	gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

R E N D E N O T O

Che in data 01.12.2021 e 02.12.2021 (giorno di riserva), dalle ore 10.00 e sino al termine esigenza, lo specchio acqueo di forma circolare versante ovest Isola di Pantelleria avente centro sul punto di coordinate geografiche lat. 36°48'48" N – long. 012°07'05" E (DATUM WGS84) ed un raggio di 1 (uno) miglia, sarà interdetto per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco con armi portatili dal bordo di unità navali militari della Guardia Costiera. Detta zona di mare viene meglio individuata nell'allegato stralcio cartografico che fa parte integrante della presente.

O R D I N A

Articolo 1 - Divieti

Nella zona di mare sopra indicata interessata dallo svolgimento di esercitazioni militari, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.

Articolo 2 - Sanzioni

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi dell'art. 650 Codice Penale, dall'articolo 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, relativo alla disciplina della pesca, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall'illecito comportamento o inadempienza.

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 3 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O.

ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N° 34/2021

Interdizione specchio acqueo per svolgimento esercitazione militare.



Legenda:

Specchio acqueo INTERDETTO, di forma circolare con raggio 1 miglia avente centro sul punto di coordinate Latitudine 36° 48' 48 N – longitudine 012° 07' 05 E Est (Datum WGS84 Gps) – versante Est Isola di Pantelleria.